

Allegato 2.A

Regole di origine e cooperazione amministrativa

Indice

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Requisiti generali	4
Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti	4
Articolo 4 Lavorazione o trasformazione sufficienti	5
Articolo 5 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 6 Cumulo dell'origine	6
Articolo 7 Unità determinante	6
Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili	6
Articolo 9 Elementi neutri	6
Articolo 10 Separazione contabile	6
SEZIONE B REQUISITI TERRITORIALI	7
Articolo 11 Principio di territorialità	7
Articolo 12 Trasporto diretto	7
SEZIONE C PROVA DELL'ORIGINE	8
Articolo 13 Prova dell'origine	8
SEZIONE D TRATTAMENTO PREFERENZIALE	8
Articolo 14 Esigenze all'importazione	8
Articolo 15 Cooperazione degli esportatori e degli importatori con le autorità competenti	9
Articolo 16 Fatturazione in parti non contraenti	9
SEZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	10
Articolo 17 Verifica delle prove dell'origine	10
Articolo 18 Rifiuto del trattamento preferenziale	12
Articolo 19 Notifiche e cooperazione	13
Articolo 20 Riservatezza	14
SEZIONE F DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 21 Sanzioni	14
Articolo 22 Merci in transito o in deposito	14
Articolo 23 Sottocomitato per le norme di origine	14

Appendici:

Appendice 2.A.1	Regole della lista (Product Specific Rules)
Appendice 2.A.2	<u>Dichiarazione di origine</u>
Appendice 2.A.3	<u>Certificato di origine AEELS-India</u>
Appendice 2.A.4	<u>Certificato di circolazione delle merci EUR.1</u>

Traduzione¹

Allegato 2.A

Regole di origine e cooperazione amministrativa

Sezione A Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «Autorità competente»:
 - i. per l'India, il Ministero del Commercio (Department of Commerce) per le esportazioni e il Consiglio centrale delle imposte indirette e delle dogane (Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC), ossia l'autorità doganale, per le importazioni o i loro successori;
 - ii. per gli Stati AEELS, le autorità doganali dello Stato AEELS interessato.
- b) «valore in dogana»: il valore determinato in conformità dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, come specificato nell'allegato 1A dell'accordo OMC (accordo OMC sul valore in dogana).
- c) «prezzo franco fabbrica», il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nella parte contraente in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, in conformità delle condizioni commerciali internazionali («Incoterms»), dedotti eventuali tributi interni che possono essere restituiti all'esportazione del prodotto;
- d) «prezzo FOB» il prezzo effettivamente pagato o da pagare all'esportatore per un prodotto quando il prodotto è caricato sul mezzo di trasporto nel porto di esportazione designato, compresi il costo del prodotto e tutti i costi necessari per portare il prodotto a bordo del mezzo di trasporto, ma esclusi i dazi all'esportazione;
- e) «Sistema armonizzato» o «SA», la nomenclatura del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci come indicata nell'allegato alla Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e come ripresa e applicata dalle parti contraenti nelle loro leggi e nei loro regolamenti interni;
- f) «fabbricazione», ogni processo di lavorazione o trasformazione compreso il montaggio;
- g) «materiali», tutti gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
- h) «parte contraente»: l'India, l'Islanda, la Norvegia o la Svizzera. In virtù dell'accordo doganale del 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein, un prodotto originario del Liechtenstein è considerato un prodotto originario della Svizzera;
- i) «prodotto»: un prodotto fabbricato, anche se destinato ad essere utilizzato successivamente in un altro processo di fabbricazione;

¹ Traduzione del testo originale inglese

- j) «documenti giustificativi»: i documenti in forma cartacea o elettronica utilizzati per dimostrare che un prodotto oggetto di una prova dell'origine soddisfa i requisiti del presente allegato e può essere considerato originario di una parte contraente, quali le prove relative alla lavorazione o alla trasformazione subite dai prodotti e dalle materie prime utilizzate, nonché le prove relative al carattere originario delle materie prime utilizzate;
- k) «territorio», il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di ciascuna parte contraente;
- l) «valore dei materiali non originari»: il valore in dogana dei materiali non originari utilizzati al momento dell'importazione o, se tale valore non è noto o non può essere determinato, il primo prezzo verificabile pagato per tali materiali in una delle parti contraenti.

Articolo 2 Requisiti generali

Ai fini del presente allegato un prodotto è considerato originario di una parte contraente se:

- a) è stato interamente ottenuto o fabbricato in questa parte contraente conformemente all'articolo 3; o
- b) i materiali non originari utilizzati nella lavorazione o nella trasformazione del prodotto sono stati sufficientemente lavorati o trasformati in una parte contraente conformemente all'articolo 4.

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti

Sono considerati interamente ottenuti in una parte contraente:

- a) i prodotti minerali e altre risorse naturali non viventi ivi estratti dal suolo o dal fondale marino;
- b) i prodotti vegetali ivi raccolti;
- c) gli animali vivi ivi nati e allevati; e i prodotti ottenuti da tali animali
- d) i prodotti della caccia, della cattura, della pesca o dell'acquacoltura ivi praticate;
- e) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti del mare estratti al di fuori delle acque territoriali di un Paese impiegando una nave registrata in una parte contraente e battente la sua bandiera nonché i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da questi prodotti a bordo di una nave-fabbrica registrata in una parte contraente e battente la sua bandiera;
- f) i prodotti estratti da una parte contraente dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle proprie acque territoriali, purché essa per lo sfruttamento eserciti diritti esclusivi su quel fondale o sottosuolo;
- g) i prodotti delle voci 30.02 e 30.04 del sistema armonizzato ottenuti in tale zona mediante l'impiego di colture di cellule vegetali o animali;
- h) i prodotti dei capitoli da 29 a 35 del sistema armonizzato, ottenuti in tali Paesi mediante fermentazione;
- i) rifiuti e materiali di scarto ottenuti in tali Paesi durante la produzione o il consumo, purché tali merci possano essere utilizzate esclusivamente per il recupero di materie prime o per il riciclaggio; e
- j) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a–i.

Articolo 4 Lavorazione o trasformazione sufficienti

1. In deroga all'articolo 5, un prodotto indicato nell'appendice 2.A.1 è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se le norme specifiche per il prodotto di cui all'appendice sono osservate
2. In deroga al paragrafo 1, per essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati i materiali non originari non devono adempiere le condizioni di cui all'appendice 2.A.1 se:
 - a) il loro valore totale non supera il 10% del prezzo FOB o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
 - b) il valore massimo dei materiali non originari ammesso dall'appendice 2.A.1 non sia superato dall'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 5 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. In deroga all'articolo 4, un prodotto non è considerato originario se ha subito solo le seguenti operazioni:
 - a) le operazioni destinate a conservare il buono stato del prodotto durante il trasporto o l'immagazzinamento;
 - b) il congelamento o lo scongelamento;
 - c) le operazioni d'imballaggio o di cambio d'imballaggio;
 - d) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ruggine, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - e) la stiratura o la pressatura di tessuti;
 - f) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - g) la mondatura nonché l'imbiancatura, la pulitura e la brillatura parziale o totale di cereali e riso;
 - h) le operazioni per colorare lo zucchero o dare forma allo zucchero;
 - i) la sbucciatura e la rimozione di noccioli, semi, gusci e bucce di frutta, noci e verdura;
 - j) l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;
 - k) il vaglio, la separazione, la selezione, la classificazione, l'ordinare e il campionamento;
 - l) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, di fissaggio su tavole o supporti di cartone e ogni altra semplice operazione d'imballaggio;
 - m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, scritte e altri segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - n) la semplice miscelazione di prodotti anche di genere diverso;
 - o) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un articolo completo o la scomposizione di un prodotto in parti;
 - p) la macellazione di animali; o
 - q) la combinazione di due o più operazioni di cui alle lettere a) – p).
2. Ai fini del paragrafo 1 con «semplice» si intendono le operazioni che non richiedono né abilità speciali né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotte o installate per lo svolgimento dell'operazione.
3. Per determinare se le lavorazioni e le trasformazioni cui è stato sottoposto un prodotto non sono considerate sufficienti ai sensi del paragrafo 1, occorre tenere conto di tutte le operazioni effettuate su quel prodotto in una parte contraente.

Articolo 6 Cumulo dell'origine

1. In deroga all'articolo 2, un prodotto di una parte contraente utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in un'altra parte contraente è considerato originario dell'ultima parte contraente nella quale sono state effettuate operazioni che vanno oltre quelle elencate all'articolo 5 paragrafo 1.
2. Un prodotto originario di una parte contraente che viene esportato in un'altra parte contraente e che non è stato oggetto di una lavorazione o trasformazione che va oltre quelle elencate all'articolo 5 paragrafo 1 mantiene la propria origine.
3. Se per la fabbricazione di un prodotto vengono utilizzati materiali originari di due o più parti contraenti e se tali materiali non sono stati oggetto di una lavorazione o trasformazione che va oltre quelle elencate all'articolo 5, l'origine del prodotto è determinata dal materiale con il valore in dogana più elevato oppure, se questo non può essere determinato, con il primo prezzo più alto determinabile pagato per questo materiale nella parte contraente in questione.

Articolo 7 Unità determinante

1. Ai fini della determinazione del carattere originario, l'unità di un prodotto o materiale da prendere in considerazione viene determinata sulla base del Sistema armonizzato.
2. Dal paragrafo 1 risulta che:
 - a) gli imballaggi sono trattati come il prodotto che contengono se secondo la Regola generale 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono:
 - i. gli imballaggi e i materiali di imballaggio per la vendita al dettaglio, se classificati insieme al prodotto imballato, non sono presi in considerazione per verificare se tutte le materie non originarie utilizzate soddisfano il criterio del cambiamento di voce tariffaria del prodotto in questione;
 - ii. se il prodotto è soggetto a un criterio percentuale ad valorem, il valore dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio destinati alla vendita al dettaglio è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'origine, purché l'imballaggio sia considerato parte integrante del prodotto;
 - iii. i contenitori e i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per il trasporto di un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di un prodotto;
 - b) se un assortimento di merci è classificato in una voce secondo la Regola generale 3 del Sistema armonizzato, esso rappresenta l'unità da prendere in considerazione; e
 - c) se un invio contiene prodotti fra loro identici classificati nella medesima voce o sotto-voce del Sistema armonizzato, ogni prodotto viene considerato singolarmente.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili forniti con attrezzature, macchine, apparecchi o veicoli sono considerati insieme a questi ultimi come un'unità se sono inclusi nel loro prezzo FOB o franco fabbrica come parte integrante dell'equipaggiamento normale o se non sono fatturati separatamente.

Articolo 9 Elementi neutri

Ai fini della determinazione dell'origine di un prodotto non si tiene conto degli elementi neutri che non sono entrati nella composizione finale del prodotto, come l'energia, i combustibili, gli impianti, le attrezzature o le macchine e gli attrezzi.

Articolo 10 Separazione contabile

1. Se materiali intercambiabili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, è possibile, previa autorizzazione dell'autorità competente del

Paese di esportazione, valutare il carattere originario di tali materiali sulla base di un sistema d'inventario.

2. Ai fini del paragrafo 1 con «materiali intercambiabili» si intendono i materiali dello stesso genere e qualità commerciale, con le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono più essere distinti l'uno dall'altro.

3. Il sistema d'inventario si fonda sui principi contabili generalmente riconosciuti validi nella parte contraente nella quale viene fabbricato il prodotto; esso deve garantire che il carattere originario non venga acquisito da un numero di prodotti maggiore rispetto al caso in cui i materiali fossero stati immagazzinati separatamente.

4. Un fabbricante che utilizza un sistema d'inventario deve conservare le registrazioni relative al suo impiego, affinché l'amministrazione doganale della parte contraente in questione possa verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato.

5. In caso di impiego improprio della separazione contabile, l'autorizzazione concessa al fabbricante può essere revocata.

SEZIONE B REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio di territorialità

1. Le condizioni di cui alla sezione A relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione nel territorio di una parte contraente.

2. Se un prodotto originario, dopo essere stato esportato in un Paese che non è parte contraente senza essere stato sottoposto ad alcuna operazione, oltre a quella necessaria a conservare il suo buono stato, viene reimportato nella parte contraente esportatrice, esso mantiene la sua origine.

Articolo 12 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale ai sensi dell'accordo è concesso solo per merci originarie trasportate direttamente tra le parti contraenti.

2. In deroga al paragrafo 1, un prodotto originario può essere trasportato attraverso il territorio di Paesi che non sono parte contraente a condizione che:

- a) venga solamente caricato o scaricato, frazionato come invii o sottoposto a un'operazione destinata a conservarne il buono stato; e
- b) nel Paese che non è parte contraente rimanga sotto controllo doganale.

3. I paragrafi 1 e 2 si considerano soddisfatti, salvo che l'autorità doganale della parte contraente di importazione abbia motivo di ritenere che non sia così. In tal caso, l'autorità doganale della parte contraente di importazione può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di fornire prove adeguate che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono state soddisfatte, presentando all'autorità doganale della parte contraente di importazione, su richiesta:

- a) un documento di trasporto unico che copra il trasporto dalla parte contraente esportatrice attraverso il Paese di transito;
- b) un certificato di non manipolazione rilasciato dall'autorità doganale del Paese di transito;
- c) una descrizione dettagliata dei prodotti;
- d) la data di scarico e di reimbarco delle merci e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
- e) un certificato attestante le condizioni in cui le merci sono state detenute nel Paese di transito; o
- f) in mancanza di tali documenti, altri documenti probanti.

4. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati attraverso condutture che attraversano territori di parti non contraenti.

SEZIONE C PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 13 Prova dell'origine

1. Per i prodotti originari di una parte contraente che soddisfano anche le altre condizioni del presente allegato, vi sono le seguenti possibilità:

- a) una dichiarazione di origine può essere compilata da un esportatore autorizzato che ha sede in uno Stato AELS in conformità all'appendice 2.A.2 (dichiarazione di origine);
- b) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato AELS conformemente all'appendice 2.A.4 (certificato di circolazione delle merci EUR.1);
- c) un certificato di origine può essere rilasciato dagli enti autorizzati dell'India conformemente all'appendice 2.A.3 (certificato di origine);
- d) un certificato di origine auto-rilasciato da un esportatore indiano conformemente all'appendice 2.A.3 (certificato di origine).

2. L'esportatore si assume la piena responsabilità di ogni prova dell'origine da lui compilata o richiesta.

3. La prova dell'origine rimane valida per dodici mesi dalla data di compilazione della dichiarazione di origine o dal rilascio del certificato di origine.

SEZIONE D TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Articolo 14 Esigenze all'importazione

1. Una parte contraente concede ai prodotti originari importati da un'altra parte contraente sulla base di una prova dell'origine ai sensi dell'articolo 13 il trattamento preferenziale secondo l'accordo.

2. L'importatore deve chiedere il trattamento preferenziale al momento dell'importazione di un prodotto originario, conformemente alle procedure della parte contraente importatrice e presentare la prova dell'origine di cui all'articolo 13².

3. Se al momento dell'importazione l'importatore non è in possesso di una prova dell'origine, può richiedere il trattamento preferenziale al momento dell'importazione, conformemente alle leggi e alle disposizioni interne della parte contraente importatrice, e presentare la prova dell'origine e, se necessario, ulteriori documenti in un momento successivo. L'autorità doganale della parte contraente importatrice procede alla valutazione della spedizione secondo le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, la prova dell'origine deve essere presentata all'autorità doganale della parte contraente importatrice entro il termine di dodici mesi previsto al paragrafo 3 dell'articolo 13. Tale termine può essere sospeso fintantoché i prodotti i coperti da tale prova dell'origine rimangono sotto il controllo doganale della parte contraente importatrice. Dopo tale termine, la prova dell'origine può essere accettata solo in casi eccezionali.

² Per una migliore comprensione: all'importatore può essere richiesto di presentare una fattura insieme a una prova dell'origine conformemente alle leggi e alle disposizioni nazionali del Paese importatore.

5. In deroga al paragrafo 1, una parte contraente può, in base alle proprie leggi e regolamenti nazionali, rinunciare alla presentazione di una prova dell'origine e concedere il trattamento preferenziale alle spedizioni di modesto valore non commerciali di prodotti originari, nonché ai prodotti originari che fanno parte del bagaglio personale dei viaggiatori.

Articolo 15 Cooperazione degli esportatori e degli importatori con le autorità competenti

1. Gli esportatori e gli importatori che utilizzano l'accordo devono, nel quadro del presente allegato e in base alle leggi e ai regolamenti interni della parte contraente in cui hanno sede, collaborare con le autorità competenti di detta parte.

2. L'esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine conformemente all'appendice 2.A.2 (Dichiarazione di origine) o che ha chiesto il rilascio di una prova dell'origine conformemente all'appendice 2.A.3 (Certificato di origine) o all'appendice 2.A.4 (Certificato di circolazione delle merci EUR.1) deve:

- a) conservare una copia della prova dell'origine e di tutti i documenti giustificativi, comprese le dichiarazioni del fornitore³, se del caso, per cinque anni a decorrere dalla data di compilazione o di rilascio o per un periodo più lungo se richiesto dalle leggi e dai regolamenti nazionali della parte contraente esportatrice;
- b) su richiesta delle autorità competenti della parte contraente esportatrice, presentare a tali autorità i documenti di cui alla lettera a). Le autorità competenti possono effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli dei libri contabili dell'esportatore o del fabbricante, nonché adottare altre misure appropriate;
- c) non appena ne venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che una prova dell'origine contenga informazioni inesatte, informare immediatamente l'importatore e le autorità competenti della parte contraente esportatrice di qualsiasi modifica che incida sul carattere originario di qualsiasi prodotto coperto da tale prova dell'origine.

3. L'importatore che richiede o ha ottenuto il trattamento preferenziale deve:

- a) conservare la prova dell'origine e gli altri documenti pertinenti per cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso il trattamento preferenziale o per un periodo più lungo se richiesto dalle leggi e dai regolamenti nazionali della parte contraente importatrice;
- b) su richiesta delle autorità doganali della parte contraente importatrice, presentare a tali autorità i documenti di cui alla lettera a);
- c) non appena ne venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che la prova dell'origine contenga informazioni inesatte, informare immediatamente le autorità doganali della parte contraente importatrice di qualsiasi modifica che incida sul carattere originario di qualsiasi prodotto coperto da tale prova dell'origine.

Articolo 16 Fatturazione in parti non contraenti

Le autorità competenti della parte contraente importatrice non possono rifiutare una richiesta di trattamento preferenziale per il solo motivo che la fattura non è stata emessa da un esportatore di una parte contraente, oppure è stata emessa in una parte non contraente, purché i prodotti soddisfino i requisiti del presente allegato.

³ Ciascuna parte contraente stabilisce il formato della dichiarazione del fornitore.

SEZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**Articolo 17 Verifica delle prove dell'origine**

1. A titolo di chiarimento, la procedura di controllo delle prove dell'origine descritta al paragrafo 3 e nei paragrafi seguenti è effettuata dopo la verifica dell'autenticità del certificato di origine o del certificato di circolazione delle merci conformemente ai capoversi 1, lettera b), 1, lettere c) e d), dell'articolo 13, conformemente alla forma e ai timbri scambiati ai sensi dell'articolo 19, o di una dichiarazione di origine secondo l'appendice 2.A.2, punto 19, lettera c) (dichiarazione di origine), se applicabile.

2. Se l'autenticità di una dichiarazione di origine non può essere accertata mediante la procedura di cui al punto 19, lettera c), dell'appendice 2.A.2 (Dichiarazione di origine), l'autorità doganale dell'India invia una richiesta di verifica dell'autenticità all'autorità competente della parte contraente esportatrice. La parte contraente esportatrice conferma o smentisce l'autenticità della dichiarazione di origine entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della parte contraente importatrice, salvo diversa indicazione nell'appendice 2.A.2 (dichiarazione di origine).

3. Al fine di determinare se i prodotti importati in una parte contraente sono originari, l'autorità doganale della parte contraente importatrice può, in una prima fase, procedere a una verifica delle informazioni scritte, richiedendo all'importatore dei prodotti le informazioni necessarie conformemente alle leggi e alle disposizioni interne della parte contraente importatrice. A titolo di chiarimento: nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata in modo da obbligare un esportatore a fornire informazioni che non desidera divulgare quando richiesto dall'importatore.

4. Se l'autorità doganale della parte contraente importatrice ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per prendere una decisione, comprese le differenze nella classificazione SA tra il certificato di origine e la dichiarazione di importazione, o se l'importatore non è in grado di fornire le informazioni entro i termini previsti dalla legislazione nazionale, la parte contraente importatrice invia una richiesta scritta di informazioni all'autorità doganale o all'autorità competente della parte contraente esportatrice, chiedendo le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti del presente capitolo. Tale richiesta scritta, corredata, se del caso, dei documenti giustificativi, può essere trasmessa per via elettronica dalle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 19.

5. Se viene presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 4, l'autorità doganale della parte contraente di importazione può, entro cinque anni dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine, chiedere all'autorità competente della parte contraente di esportazione informazioni sull'autenticità della prova dell'origine e sul fatto che i prodotti in questione possano essere considerati originari di uno Stato AEELS o dell'India e soddisfare gli altri requisiti del presente allegato. La parte contraente esportatrice non è tenuta a procedere a verifiche su richiesta di verifica pervenuta dopo tale termine. L'autorità doganale o l'autorità competente della parte contraente esportatrice conferma per iscritto all'autorità doganale della parte contraente importatrice il ricevimento di una richiesta di verifica entro 45 giorni dalla data della richiesta o entro un altro termine concordato tra le parti contraenti.

6. A seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, l'autorità doganale o l'autorità competente della parte contraente esportatrice può, conformemente alla propria legislazione nazionale:

- a) richiedere prove, controllare i libri contabili dell'esportatore, del fornitore e del fabbricante e adottare altre misure adeguate al fine di verificare il rispetto del presente allegato;
- b) porre domande all'esportatore, al fabbricante o al fornitore per verificare l'origine dei prodotti; oppure

- c) visitare i locali dell'esportatore, del fabbricante o del fornitore per esaminare i registri, i processi di produzione e le attrezzature e gli strumenti utilizzati nella fabbricazione del prodotto.

7. Salvo che le parti contraenti, in circostanze eccezionali, concordino per iscritto un termine diverso, l'autorità doganale o l'autorità competente della parte contraente esportatrice trasmette all'autorità doganale della parte contraente di importazione, entro dieci mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 4, quanto segue:

- a) i risultati e le conclusioni della verifica, che indicano chiaramente se la prova dell'origine è autentica e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato AEELS o dell'India;
- b) se del caso, tutti i documenti giustificativi richiesti dalla parte contraente importatrice e forniti dall'esportatore;
- c) tutte le informazioni relative ai materiali utilizzati;
- d) una descrizione del processo di produzione che dimostri in modo soddisfacente il carattere originario del prodotto, se fornita dall'esportatore;
- e) indicazioni sulle modalità di verifica dei prodotti.

8. L'autorità competente della parte contraente esportatrice non può trasmettere alle autorità doganali della parte contraente importatrice informazioni che l'esportatore, il fabbricante o il fornitore considerano riservate. In tali casi, l'autorità competente della parte contraente esportatrice conferma di aver verificato le informazioni richieste dalla parte contraente importatrice e indica le fonti delle informazioni verificate, specificando chiaramente se le informazioni sono a sostegno della richiesta di trattamento preferenziale.

9. L'autorità doganale della parte contraente importatrice non può rifiutare il trattamento preferenziale per il solo motivo che tali informazioni riservate non sono state trasmesse, ma tiene conto delle informazioni fornite dall'autorità competente della parte contraente esportatrice e delle proprie constatazioni o indagini indipendenti prima di prendere una decisione definitiva sulla concessione del trattamento preferenziale.

10. In casi eccezionali, se l'autorità doganale della parte contraente di importazione non è in grado di prendere una decisione in seguito a una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, può chiedere all'autorità competente della parte contraente di esportazione di effettuare una visita di verifica presso l'esportatore, il fabbricante o il fornitore. La richiesta di tale visita di verifica deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della risposta dell'autorità competente della parte contraente esportatrice a una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, e la parte contraente importatrice deve indicare in modo dettagliato i motivi della richiesta di visita e può specificare i parametri che la parte contraente esportatrice deve verificare durante la visita di controllo. L'autorità competente della parte contraente esportatrice risponde alla richiesta di visita entro 30 giorni.

11. Con riserva del consenso⁴ dell'esportatore e di tutte le condizioni ragionevoli stabilite dall'autorità competente della parte contraente esportatrice e accettate dalla parte contraente importatrice, l'autorità doganale della parte contraente importatrice può designare fino a due osservatori della propria autorità doganale che possono essere presenti durante l'ispezione di controllo effettuata dall'autorità competente della parte contraente esportatrice a norma del paragrafo 8. Se la parte contraente importatrice non è d'accordo con le condizioni stabilite dalla parte contraente esportatrice o se la richiesta riguarda un'ispezione dei locali di un fabbricante o di un fornitore che non è l'esportatore, la parte contraente esportatrice effettua la

⁴ L'esportatore comunica per iscritto all'autorità doganale della parte contraente esportatrice i motivi del rifiuto dell'autorità doganale della parte contraente importatrice in qualità di osservatore. La parte contraente esportatrice informa di conseguenza la parte contraente importatrice ed effettua la verifica di cui al paragrafo 8.

visita di controllo sulla base delle motivazioni dettagliate e dei parametri specifici richiesti dalla parte contraente importatrice.

12. L'autorità competente della parte contraente esportatrice comunica le informazioni relative alla visita, compresi le modalità con cui è stata effettuata, nonché l'oggetto e la portata della verifica, entro 90 giorni dal completamento della stessa. Se le informazioni sono considerate riservate dall'esportatore, dal produttore o dal fornitore, l'autorità competente della parte contraente esportatrice conferma di aver verificato le informazioni o i processi richiesti dalla parte contraente importatrice e indica le fonti o i processi verificati, precisando chiaramente se le informazioni o i processi confermano la richiesta di trattamento preferenziale.

13. Le richieste di riesame ai sensi del presente articolo sono presentate sulla base di analisi dei rischi che possono comprendere anche una selezione casuale o informazioni specifiche o altri parametri oggettivi.

14. Durante la verifica, la parte contraente importatrice autorizza lo svincolo dei prodotti in questione, subordinatamente al pagamento dei dazi o allo stanziamento di una garanzia conformemente alla propria legislazione nazionale, purché tutti gli altri requisiti normativi siano soddisfatti. Se, in seguito alla verifica, la parte contraente importatrice constata che i prodotti soddisfano tutti i requisiti del presente capitolo, essa concede il trattamento preferenziale ai prodotti e rimborsa i dazi pagati o libera le garanzie stanziate, a meno che la garanzia non copra anche altri obblighi previsti dalla sua legislazione nazionale.

15. L'autorità doganale della parte contraente importatrice deve:

- (a) adottare una decisione definitiva in merito alla concessione del trattamento preferenziale;
- (b) informare l'importatore dei risultati della verifica; e
- (c) qualora, a seguito della verifica, il trattamento preferenziale viene negato e l'esportatore ritiene che le informazioni siano di natura riservata, limitare le informazioni comunicate all'importatore alla constatazione che le norme di origine sono state rispettate e che la prova dell'origine è autentica.

16. L'autorità doganale e le autorità competenti delle parti contraenti collaborano nell'esecuzione della procedura di verifica.

17. Le autorità competenti per avviare le verifiche sono, da entrambe le parti, le autorità doganali e, per l'esecuzione delle verifiche, le autorità doganali nel caso degli Stati AEELS e gli organismi autorizzati del Ministero del Commercio nel caso dell'India.

Articolo 18 Rifiuto del trattamento preferenziale

1. La parte contraente importatrice può, in base alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni, rifiutare il trattamento preferenziale o riscuotere posticipatamente i tributi non pagati qualora si accerti che un prodotto non adempie le condizioni del presente allegato oppure se l'importatore o l'esportatore non fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni.

2. Se la parte contraente richiedente non riceve risposta entro il termine stabilito all'articolo 17, oppure se dalla risposta non risulta chiaramente se un prodotto è originario ai sensi del presente accordo o se la prova dell'origine è valida, la parte contraente richiedente può rifiutare il trattamento preferenziale per l'invio coperto dalla prova dell'origine.

3. Se la parte contraente importatrice respinge una richiesta di trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 17, essa emette una decisione motivata all'importatore. L'autorità doganale della parte contraente importatrice comunica senza indugio la decisione e i motivi della stessa all'autorità competente della parte contraente esportatrice.

4. Se, a seguito di una procedura di verifica, la parte contraente importatrice constata che l'esportatore ha falsificato o compilato in modo errato le prove dell'origine in modo siste-

matico o intenzionale, le parti contraenti si consultano al fine di adottare le misure appropriate. Se tali misure non fossero sufficienti a impedire la falsificazione o la compilazione errata delle prove dell'origine, la parte contraente importatrice può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per tale esportatore.

5. Sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 4 e al più tardi due mesi dopo l'avvio delle consultazioni, la parte contraente importatrice può decidere se sospendere o meno il trattamento alla tariffa doganale preferenziale. La Parte contraente importatrice notifica alla Parte contraente esportatrice la decisione, compresi i motivi che la giustificano, entro 30 giorni dalla notifica all'importatore.

6. Se la procedura di verifica ha dimostrato che due o più esportatori di una parte contraente hanno ripetutamente o intenzionalmente falsificato le prove dell'origine per lo stesso prodotto al livello di classificazione SA dichiarato alle autorità doganali della parte contraente importatrice, e che tale prodotto rappresenta più della metà del valore delle importazioni preferenziali di tale prodotto dalla parte contraente esportatrice in un periodo di un anno prima della prima richiesta di verifica, la parte contraente importatrice può sottoporre la questione al sottocomitato per le norme di origine e al comitato misto al fine di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per tutte le importazioni di tale prodotto dalla parte contraente esportatrice.

7. Il comitato misto esamina la questione e, entro sei mesi, formula una raccomandazione congiunta sulla possibilità per la parte contraente importatrice di sospendere il trattamento preferenziale per tale prodotto a titolo di misura temporanea. La parte contraente importatrice può sospendere il trattamento preferenziale per tale prodotto solo se raccomandato dal comitato misto.

8. A seguito di una sospensione temporanea a livello dell'esportatore ai sensi del paragrafo 4 o di una raccomandazione del comitato misto di sospensione temporanea ai sensi del paragrafo 7, e dopo aver concluso le consultazioni tra le parti contraenti interessate, qualora le parti contraenti concordino che l'esportatore o gli esportatori hanno adottato misure correttive adeguate, se del caso, la parte contraente importatrice acconsente a:

- a) ripristinare con effetto retroattivo il trattamento preferenziale per il prodotto; oppure
- b) ripristinare il trattamento preferenziale per il prodotto con effetto futuro, subordinatamente all'attuazione di tutte le misure concordate congiuntamente da una o entrambe le parti contraenti.

Articolo 19 Notifiche e cooperazione

1. Le parti contraenti si comunicano reciprocamente tramite il segretariato dell'AEELS:

- a) modelli dei timbri utilizzati per il rilascio dei certificati di origine conformi all'appendice 2.A.3 (certificato di origine) o all'appendice 2.A.4 (certificato di circolazione delle merci EUR.1), al fine di consentire il controllo dell'autenticità;
- b) gli indirizzi delle autorità competenti delle parti contraenti responsabili delle verifiche di cui all'articolo 17 e di altre questioni relative all'attuazione o all'applicazione del presente allegato;
- c) informazioni sulla gestione e l'aggiornamento del sistema degli esportatori autorizzati e del sistema relativo al certificato di origine;
- d) le informazioni relative all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione del presente allegato.

2. Le parti contraenti si adoperano per risolvere le questioni relative all'attuazione o all'applicazione del presente allegato, comprese le richieste specifiche di verifica, per quanto possibile mediante consultazioni dirette o riunioni tra le autorità competenti di cui al capoverso 1, lettera b).

Articolo 20 Riservatezza

1. Fatte salve le leggi e le disposizioni nazionali di ciascuna delle parti contraenti, tutte le informazioni di natura riservata, ossia quelle la cui divulgazione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi commerciali dell'esportatore, del produttore o del fornitore che le ha messe a disposizione, o quelle fornite in via riservata, sono soggette al segreto professionale. Tali informazioni non possono essere divulgate dalle autorità delle parti contraenti senza l'esplicito consenso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, nelle questioni relative alla verifica dell'origine ai sensi dell'articolo 17, le informazioni riservate sulla base delle quali è stato rivendicato il carattere originario possono essere divulgate, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali, dalla parte contraente che le ha ricevute, conformemente alla sua legislazione nazionale. Una parte contraente informa preventivamente, per quanto possibile, la parte contraente che ha fornito le informazioni in merito a tale divulgazione.

SEZIONE F DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 21 Sanzioni**

Ciascuna parte contraente prevede sanzioni penali, civili o amministrative in caso di violazione delle proprie leggi e norme nazionali relative al presente allegato.

Articolo 22 Merci in transito o in deposito

1. L'amministrazione doganale della parte contraente importatrice concede il trattamento alla tariffa doganale preferenziale a un prodotto originario della parte contraente esportatrice che, alla data di entrata in vigore del presente accordo:

- a) si trova in transito dalla parte contraente esportatrice alla parte contraente importatrice; oppure
- b) non è stato svincolato dal controllo doganale, compreso un prodotto originario immagazzinato in un deposito doganale sorvegliato dall'amministrazione doganale della parte contraente importatrice.

2. Per tali prodotti, la prova dell'origine può essere fornita a posteriori, entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, purché siano soddisfatte le disposizioni del presente allegato e, in particolare, dell'articolo 12.

Articolo 23 Sottocomitato per le norme di origine

1. Viene istituito un sottocomitato per le norme di origine composto da rappresentanti delle parti contraenti.

2. I compiti del sottocomitato per le norme di origine comprendono:

- a) monitoraggio e verifica delle misure adottate e dell'attuazione degli impegni assunti ai sensi del presente allegato;
- b) scambio di informazioni e consultazioni sugli sviluppi;
- c) discussione su questioni operative, compresa la cooperazione tra le autorità competenti;
- d) preparazione di interpretazioni e linee guida relative all'appendice 2.A.1 (regole di origine specifiche per prodotti) in seguito alle modifiche periodiche della codifica del SA da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
- e) preparazione di raccomandazioni e relazioni al Comitato misto, se necessario;
- f) qualsiasi altra questione assegnata dal Comitato misto.

3. Il sottocomitato per le norme di origine delibera per consenso.

4. Il sottocomitato per le norme di origine si riunisce almeno ogni due anni, in concomitanza con le riunioni del comitato misto e dei sottocomitati per il commercio di merci e per la facilitazione degli scambi, salvo diversa decisione delle parti contraenti. Le riunioni del sottocomitato per le norme di origine sono presiedute congiuntamente da uno Stato AELS e dall'India.

APPENDICE 2.A.2 ALL'ALLEGATO 2.A

Dichiarazione di origine

1. Una parte contraente può, fatte salve le condizioni da essa stabilite e su richiesta, designare un esportatore che ha sede in tale parte contraente come «esportatore autorizzato» ai fini della presente appendice. A ciascun esportatore autorizzato viene assegnato un numero di autorizzazione univoco.
2. La procedura e i requisiti per la richiesta dell'autorizzazione come esportatore autorizzato sono resi facilmente accessibili alle persone interessate da ciascuna delle parti contraenti, preferibilmente tramite Internet.
3. L'autorità competente della parte contraente esportatrice può, fatte salve le disposizioni nazionali, autorizzare un esportatore che ha sede in tale parte contraente a rilasciare dichiarazioni di origine, a condizione che tale esportatore presenti all'autorità competente un impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni di origine da lui rilasciate.
4. Una dichiarazione di origine redatta da un esportatore autorizzato deve recare la seguente dicitura (senza note a piè di pagina):

""The exporter of the products covered by this document (authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...⁵ _____ preferential origin."
5. Un esportatore che richiede una simile autorizzazione deve fornire tutte le garanzie ritenute necessarie dalle competenti autorità della parte contraente esportatrice per la verifica del carattere originario delle merci e dell'adempimento delle altre condizioni dell'allegato 2.A (regole di origine).
6. La dichiarazione di origine deve essere redatta in lingua inglese, in forma leggibile e permanente, su una fattura o altro documento commerciale, come una bolla di consegna o una distinta merci, che identifichi l'esportatore autorizzato e i prodotti originari.⁶
7. Una dichiarazione di origine può essere redatta al momento dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce o a posteriori.
8. L'autorità competente di una parte contraente esportatrice assegna un numero di autorizzazione a un esportatore autorizzato che ha sede in tale parte contraente. Il numero di autorizzazione deve essere indicato nella dichiarazione di origine.

⁵ L'origine del prodotto deve essere indicata in questo campo (Indian, Icelandic, Norwegian o Swiss). È consentito l'uso dei codici ISO alfa-2 (IN, IS, NO o CH). È possibile fare riferimento a una colonna specifica della fattura in cui è indicato il Paese di origine di ciascun prodotto.

⁶ Le autorità doganali degli Stati AELS raccomandano ai propri esportatori, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, di indicare il codice SA a 6 cifre sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale utilizzato per la dichiarazione di origine, al fine di agevolare le procedure di importazione in India.

9. L'autorità competente di una parte contraente esportatrice dispone di un sistema di controllo dell'utilizzo conforme di un'autorizzazione. L'autorizzazione può essere revocata se l'esportatore autorizzato non soddisfa più le condizioni o se fa un uso improprio dell'autorizzazione.
10. Le informazioni relative agli esportatori designati come esportatori autorizzati sono pubblicate da ciascuna parte contraente su un sito web il cui indirizzo è comunicato alle altre parti contraenti. Tali informazioni comprendono il nome, il numero di autorizzazione univoco dell'esportatore autorizzato e il periodo di validità dell'autorizzazione come esportatore autorizzato⁷.
11. Al fine di verificare l'esattezza delle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori autorizzati, ciascuna parte contraente istituisce un sistema di controllo. Tali controlli possono essere effettuati periodicamente o in base a principi di gestione dei rischi.
12. Ciascuna parte contraente informa immediatamente la parte contraente importatrice di eventuali inesattezze riscontrate in una dichiarazione di origine redatta da un esportatore autorizzato.
13. Ciascuna parte contraente dispone di un sistema di sanzioni per i casi in cui gli esportatori autorizzati non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 o rilasciano dichiarazioni di origine inesatte o insufficienti rispetto ai requisiti della presente appendice. Tale sistema di sanzioni comprende la revoca dell'autorizzazione di esportatore autorizzato.
14. Se lo statuto di esportatore autorizzato è revocato a un esportatore, ciò è immediatamente pubblicato sul sito web di cui al paragrafo 10 e comunicato all'autorità competente dell'altra parte contraente entro dieci giorni lavorativi.
15. Lievi discrepanze tra la dichiarazione di origine e le informazioni contenute in altri documenti presentati alle autorità doganali della parte contraente importatrice, quali errori materiali in una dichiarazione di origine, non comportano l'invalidità della dichiarazione di origine.
16. Affinché l'India possa verificare l'autenticità di una dichiarazione di origine, è previsto un sistema di autenticazione conformemente al paragrafo 17.
17. Le parti contraenti che applicano la presente appendice istituiscono, all'entrata in vigore del presente accordo, i sistemi necessari per verificare l'autenticità della dichiarazione di origine su una piattaforma elettronica gestita dalla parte contraente esportatrice interessata. Il sistema di autenticazione segue il quadro definito ai paragrafi 18 e 19.
18. L'Islanda si adopera per introdurre un sistema di autenticazione elettronica accettabile per entrambe le parti. La presente appendice è sospesa per l'Islanda fino all'introduzione di tale sistema. L'Islanda comunica all'autorità doganale dell'India il sistema elettronico e il metodo di verifica dell'autenticità delle dichiarazioni di origine.
19. Affinché l'India possa accertare l'autenticità di una dichiarazione di origine ai sensi del capoverso 16, si applica la seguente procedura:
- a) Un esportatore autorizzato della Svizzera appone sulla dichiarazione di origine una firma elettronica conformemente alle disposizioni di diritto interno vigenti in Svizzera e alle prescrizioni tecniche e amministrative applicabili. La firma elettronica apposta sulla copia elettronica della dichiarazione di origine può essere

⁷ Per la Svizzera, ai sensi del diritto interno, la validità è illimitata.

verificata sul portale del governo svizzero, consultando il sito web corrispondente. La Svizzera comunica all'autorità doganale indiana il sito web corrispondente e il metodo di verifica dell'autenticità.

- (b) Un esportatore autorizzato norvegese indica un numero di riferimento unico su un documento commerciale contenente la dichiarazione di origine. Il numero di riferimento unico è conservato nei registri dell'autorità doganale norvegese. L'autorità doganale indiana può inserire tale numero di riferimento unico in uno strumento di verifica dell'autenticità gestito dalla Norvegia e sostenuto dallo Stato. La Norvegia comunica all'autorità doganale indiana lo strumento in questione e il metodo di verifica dell'autenticità.
- c) Se l'autenticità della dichiarazione di origine non può essere accertata mediante tale procedura, l'autorità doganale indiana chiede all'autorità competente della parte contraente esportatrice di procedere alla verifica conformemente all'articolo 17 dell'allegato 2.A (regole di origine).

-

APPENDICE 2.A.3 ALL'ALLEGATO 2.A

CERTIFICATO DI ORIGINE AEELS-INDIA

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato 2.A (Regole di origine), un certificato di origine può essere rilasciato dalle autorità indiane o da un esportatore nell'ambito di un sistema di autodichiarazione.
2. Un modello del certificato di origine AEELS-India, comprese le annotazioni sul retro, figura alla fine della presente appendice.

Articolo 2 Applicazione

1. All'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione per i prodotti che possono beneficiare di un trattamento preferenziale nell'ambito dell'accordo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve presentare una domanda scritta di rilascio di un certificato di origine AEELS-India, unitamente ai documenti giustificativi che dimostrano che i prodotti da esportare possono beneficiare del rilascio di un certificato di origine AEELS-India. In caso di certificati di origine rilasciati autonomamente, l'esportatore deve attestare l'origine sulla base di documenti giustificativi adeguati.
2. Il certificato di origine AEELS-India deve essere compilato in lingua inglese.
3. L'articolo 3 non si applica ai prodotti la cui origine può essere facilmente verificata in base alla loro natura.

Articolo 3 Rilascio dei certificati di origine AEELS-India

1. L'autorità di rilascio rilascia un certificato di origine AEELS-India se i prodotti soddisfano le norme di origine e le altre condizioni di cui all'allegato 2A (Regole di origine). I certificati di origine AEELS-India devono recare un numero di riferimento univoco.
2. Il formato dei certificati di origine AEELS-India rilasciati dalle autorità competenti o compilati dall'esportatore stesso è stabilito negli allegati 1 e 2 del presente documento.
3. Una copia del certificato di origine AEELS-India deve essere conservata dall'autorità che lo ha rilasciato e dall'esportatore per almeno cinque anni.
4. Le caselle 9 e 10 del certificato di origine devono recare una firma autografa o elettronica.

Articolo 4 Data di emissione ed emissione a posteriori

1. Il certificato di origine AEELS-India è rilasciato al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di esportazione, a condizione che i prodotti possano essere considerati originari di una delle parti contraenti ai sensi dell'allegato 2.A (Regole di origine).
2. In casi eccezionali in cui un certificato di origine AEELS-India non è stato rilasciato entro cinque giorni lavorativi dalla data di esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o altri motivi validi, il certificato di origine AEELS-India può essere rilasciato a posteriori, tuttavia entro un anno dalla data di esportazione, con la dicitura «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Articolo 5 Rettifiche

1. Il certificato di origine AELS-India non può essere modificato mediante cancellazioni o sovrascritture. Le modifiche devono essere apportate cancellando il testo errato e aggiungendo il testo corretto. I campi non utilizzati devono essere barrati per impedire aggiunte successive.
2. Nel caso di certificati di origine AELS-India rilasciati dalle autorità competenti, le modifiche di cui al paragrafo 1 devono essere approvate e certificate dall'autorità di rilascio competente.

Articolo 6 Errori e discrepanze di minore importanza

1. In deroga all'articolo 5, le discrepanze di minore importanza tra il certificato di origine AELS-India e altri documenti presentati alle autorità doganali della parte importatrice, quali errori di battitura in un certificato di origine AELS-India, non comportano l'invalidità dello stesso.

NOTE AL RETRO

1. CRITERI DI ORIGINE: Per le merci che soddisfano i criteri di origine, l'esportatore e/o il produttore deve indicare nel campo 5 del presente formulario i criteri di origine soddisfatti secondo le modalità indicate nella tabella seguente:

Circostanze della produzione o della lavorazione nel primo Paese indicato nel campo 1 del presente modulo	Da indicare nel campo 5
Merci interamente ottenute o prodotte nel territorio della parte contraente esportatrice	WO
Merci che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 dell'allegato [Regole di origine]	PSR
Merci che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 dell'allegato [Regole di origine]	Cumulo

2. OGNI ARTICOLO DEVE SODDISFARE I REQUISITI: si prega di notare che tutte le merci di un invio devono soddisfare separatamente i requisiti. Ciò è particolarmente importante quando vengono spediti articoli simili di dimensioni diverse o pezzi di ricambio.

3. DESCRIZIONE DELLE MERCI: la descrizione delle merci deve essere sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione delle merci da parte dei funzionari doganali incaricati del controllo. Devono essere indicati anche il nome del fabbricante ed eventuali marchi.

4. NUMERO DI TARIFFA DEL SISTEMA ARMONIZZATO: Il numero di tariffa del Sistema Armonizzato (a sei cifre) deve essere quello della parte contraente esportatrice.

5. ESPORTATORE: Il termine "esportatore" nella casella 1 può comprendere il fabbricante o il produttore.

Attachment 1 to Appendix 2.A.3
CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY AUTHORISED AGENCIES

Exporter's Name, Address and Country:	Certification No.	Number of page /	AGREEMENT BETWEEN THE EFTA STATES AND INDIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP CERTIFICATE OF ORIGIN <u>Issued in India</u>	
Importer's Name, Address and Country (Optional)				
Transport details (Optional)				
Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS tariff classification number	5. Origin criterion	6. Quantity	7. Invoice number(s) and date(s)- Optional	
8. Remarks: ☐ ISSUED RETROSPECTIVELY				
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate; - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is Place and Date: Signature: Name (printed): Company:	10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Authorised Agency of India: Stamp Place and Date: Signature:			

Attachment 2 to Appendix 2.A.3
SELF-DECLARED CERTIFICATE OF ORIGIN

Exporter's Name, Address and Country:	Certification No.	Number of page /
Importer's Name, Address and Country (Optional)	AGREEMENT BETWEEN THE EFTA STATES AND INDIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP CERTIFICATE OF ORIGIN <u>Issued in India</u>	
Transport details (Optional)		
Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS tariff classification number	5. Origin criterion	6. Quantity
		7. Invoice number(s) and date(s)- Optional
8. Remarks:		
☐ ISSUED RETROSPECTIVELY		
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate; - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is Place and Date: Signature: Name (printed): Company:		

APPENDICE 2.A.4 ALL'ALLEGATO 2.A**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1****Articolo 1 Procedura per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato AELS su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tal fine, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve compilare sia il certificato di circolazione delle merci EUR.1 che il modulo di richiesta. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere compilato in lingua inglese. Se compilato a mano, deve essere compilato in stampatello con penna a sfera. La designazione delle merci deve essere indicata nell'apposito spazio senza lasciare righe vuote. Se lo spazio non è completamente compilato, è necessario tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della designazione delle merci e barrare lo spazio vuoto.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali competenti del Paese contraente di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente appendice.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del Paese contraente se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o dell'India e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità competenti che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente appendice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo della contabilità dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è messo a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione effettiva ha avuto luogo o può essere garantita.
8. La casella 10 deve essere compilata se le informazioni richieste sono note.
9. Per ogni prodotto descritto, indicare nel campo 8 il codice SA (codice a 6 cifre) e i criteri di origine applicabili secondo le seguenti istruzioni:
 - (a) Il prodotto è «interamente ottenuto» nel territorio di una parte contraente ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato sull'origine; indicare «WO».
 - (b) Il prodotto è stato fabbricato nel territorio di una parte contraente utilizzando materie non originarie e soddisfa le norme specifiche del prodotto; indicare «PSR».

10. Ai sensi dell'articolo 17 dell'allegato 2.A (Regole di origine), le caselle 13 e 14 non si applicano al presente accordo.

Articolo 2 Certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

(a) una spedizione di prodotti originari è stata frazionata in un Paese terzo conformemente all'allegato 2.A (regole di origine);

(b) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

(c) l'autorità competente dimostra che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione perché non era stato compilato in modo conforme alle disposizioni. Il periodo di validità deve essere mantenuto come indicato nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 originariamente rilasciato.

2. Ai fini dell'applicazione del capoverso 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 nonché i motivi della sua richiesta.

3. L'autorità competente può rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 a posteriori solo dopo aver verificato il carattere originario dei prodotti esportati.

4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori per uno o più dei motivi di cui al paragrafo 1 devono recare la dicitura "ISSUED RETROSPECTIVELY" (rilasciato a posteriori).

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve essere apposta nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 3 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati rilasciati in conformità con il capoverso 1 devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve essere apposta nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 4 Rettifiche

1. Sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 non possono essere apportate cancellature né sovrascritture. Le modifiche devono essere effettuate cancellando il testo errato e aggiungendo quello corretto. I campi non utilizzati devono essere cancellati per impedire aggiunte successive.
2. Nel caso di certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati dalle autorità competenti, le modifiche di cui al paragrafo 1 devono essere approvate e certificate dall'autorità competente che ha rilasciato il certificato.

Articolo 5 Errori e discrepanze di minore importanza

Lievi divergenze tra il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e altri documenti presentati alle autorità doganali della parte importatrice, quali errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR.1, non comportano l'invalidità di quest'ultimo.

Articolo 6 Certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati in forma elettronica

1. In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, le parti accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente.
2. In considerazione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al paragrafo 3. Le autorità doganali della parte esportatrice e della parte importatrice possono concordare altri requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente.
3. Ogni parte esportatrice informa il segretariato dell'AEELS sullo stato di attuazione del rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 elettronici e su tutte le questioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certificato elettronico).
4. Se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato e validato in formato elettronico, si applica quanto segue:
 - (a) i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti per la convalida dei certificati di circolazione EUR.1 (casella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici;
 - (b) le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali;
 - (c) le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazionale della parte esportatrice;
 - d) i certificati devono recare inoltre un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e
 - (e) le autorità doganali della parte contraente esportatrice mettono a disposizione un sistema online sicuro e basato sul web per la verifica dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati elettronicamente.